

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno , in Roma/Milano

tra

- Banca Fideuram S.p.A.
- gli Organismi Sindacali Aziendali

anche nella loro qualità di fonti Istitutive del Fondo Pensione del Personale Impiegatizio delle Società dell'ex Gruppo IMI (di seguito: "Fondo Impiegati") e del Fondo Pensione del Personale Direttivo delle Società dell'ex Gruppo IMI (di seguito: "Fondo Direttivi")

- INTESA SANPAOLO S.p.A.
- la Segreteria dell'Organo di Coordinamento Unità Sindacale FALCRI SILCEA di Intesa Sanpaolo

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive dei Fondi di riferimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito indicati

premesso che

- il "Fondo Impiegati" ed il "Fondo Direttivi" (di seguito anche "Fondi") sono regolati da norme statutarie sostanzialmente identiche quanto a regime, contribuzioni e prestazioni di previdenza complementare, organi e vicende del fondo, disposizioni regolamentari, differenziandosi per la categoria di inquadramento degli iscritti;
- le prestazioni di previdenza complementare dei "Fondi" sono garantite attraverso specifiche polizze stipulate dai "Fondi" medesimi con Fideuram Vita S.p.A. (di seguito: "la Compagnia");
- la COVIP - Autorità di vigilanza per il settore della previdenza complementare - e il Ministro del Lavoro hanno ripetutamente espresso indicazioni operative circa la necessità di accorpate le forme pensionistiche complementari di contenute dimensioni;
- tale indirizzo trova conferma nel Piano d'Impresa 2011- 2013/2015 del Gruppo Intesa Sanpaolo, che, in tema di welfare aziendale ed in ottica di ulteriore armonizzazione dell'assetto del comparto per tutte le Aziende del Gruppo, prevede, tra l'altro, una razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare, in ottica di concentrazione per tipologie omogenee e semplificate;
- in argomento, con accordo collettivo siglato tra le Fonti Istitutive dei "Fondi" in data 21 aprile 2011, si è stabilita – in via eccezionale e transitoria – la proroga degli Organi del "Fondo Impiegati" di cui all'articolo 13 del relativo Statuto, al fine di egualizzare la loro scadenza a quella degli Organi del "Fondo Direttivi", proprio in ottica di mantenere l'assetto in essere, onde favorire il citato processo di razionalizzazione e concentrazione;

- in coerenza con detti principi, il tema è stato approfondito nell'ambito di uno specifico Gruppo di Lavoro - designato dai Consigli di Amministrazione di entrambi i "Fondi" e formato da consiglieri degli stessi – il cui documento conclusivo di sintesi è stato esaminato ed approvato dai ridetti Consigli, con mandato ai rispettivi Presidenti e Vice Presidenti di trasmetterlo, unitamente ai relativi verbali consiliari, alle Fonti Istitutive per il prosieguo di competenza;
- a seguito delle prime fasi di confronto, le Fonti Istitutive hanno segnalato l'opportunità di interessare COVIP in ordine al previsto sviluppo dell'operazione, in particolare relativamente alla presenza, tra le polizze in essere, di "unit linked". COVIP ha formalmente riscontrato in data 13 aprile 2012 la specifica lettera del 2 aprile 2012 sull'argomento formulata dai "Fondi" senza rilevare particolari elementi di criticità, chiedendo di essere informata in ordine all'effettiva evoluzione del progetto, compresa la bozza di comunicazione da inviare agli iscritti;
- nell'ambito del Gruppo che fa capo ad Intesa Sanpaolo già operano, in regime a contribuzione definita, il "Fondo Pensione per il Personale delle aziende del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo" (di seguito "Fapa") ed il "Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI" (di seguito "Fondo Spimi"), nonché il "Fondo Pensione Aperto Previdsystem" (di seguito "Previdsystem") riservato alla categoria dei dirigenti, dei quali Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive Segreterie degli Organi di Coordinamento sono Fonti Istitutive;
- detti Fondi sono stati già individuati, anche nelle comunicazioni indirizzate alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, quali forme di previdenza complementare di riferimento (di seguito "Fondi di riferimento") per il personale di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo, tra le quali rientrano Banca Fideuram S.p.A. e le sue Controllate, ed ai quali – per quanto previsto dai rispettivi Statuti – con il presente accordo le Parti Sociali di Banca Fideuram S.p.A. convengono di aderire;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. a far tempo dal 1° luglio 2012, il "Fondo Spimi" subentra nella contraenza di tutte le polizze in essere con la "Compagnia", oggi operanti nei confronti dei "Fondi" ed in favore degli iscritti, senza alcun effetto novativo su garanzie e diritti derivanti dalle polizze, costi e prestazioni, con formale impegno in proposito da parte della "Compagnia" stessa;
3. in forza di ciò si determina il conseguente c.d. "svuotamento" dei "Fondi" ed il venir meno dei versamenti a titolo di contribuzione sia da parte dei Soci Azienda che dei Soci lavoratori, con contestuale trasferimento delle posizioni individuali presso il "Fondo Spimi", ferme tutte le attuali condizioni di contribuzione aziendale ed individuale in essere che, a decorrere dal 1° luglio 2012 saranno versate al "Fondo Spimi";

4. è altresì consentito entro il 1° luglio 2012 - con le modalità previste per gli iscritti "Fondo Spimi" - anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di detto Fondo, esercitare la facoltà di trasferire la propria posizione contributiva ad uno degli altri compatti già esistenti presso il "Fondo Spimi", ovvero destinare diversamente i contributi versati dal 1° luglio 2012, nonché variare l'aliquota contributiva individuale;
5. è fatta salva la facoltà di ciascun interessato di richiedere, sempre entro il 1° luglio 2012, il trasferimento della posizione contributiva al "FAPA", ovvero a "Previdsystem" per la categoria dei Dirigenti, con continuità di contribuzione datoriale e conservazione della qualifica di "vecchio iscritto" per coloro che ne sono in possesso;
6. è parimenti fatta salva, entro la stessa data, la facoltà di ciascun interessato di richiedere il trasferimento della posizione contributiva stessa ad altro Fondo Pensione Aperto o a forma pensionistica individuale, in ogni caso con esclusione - per tali fattispecie - della contribuzione a carico dell'azienda di cui al punto 3;
7. immediatamente dopo la delibera dell'operazione di cui al presente accordo da parte delle Assemblee Straordinarie dei "Fondi", è inviata apposita comunicazione individuale agli iscritti per illustrare l'operazione stessa ed evidenziare compiutamente tutte le opportunità previste;
8. per quanto ovvio, l'approvazione del bilancio di esercizio 2012 per il periodo di competenza resta in carico alle Assemblee dei "Fondi" su proposta dei Consigli di Amministrazione dei medesimi, che devono altresì curare - sino alla formale richiesta a COVIP di cancellazione dei "Fondi" stessi - tutti gli adempimenti discendenti anche dal presente accordo, ivi compresi quelli inerenti i profili di gestione corrente amministrativa ed informatica, avvalendosi dei competenti uffici e per il tempo necessario a garantire il corretto e compiuto impianto di dati e procedure presso il Fondo subentrante. Esclusivamente per tali specifici scopi, i Consigli in parola - nonché gli altri Organi dei Fondi, per gli adempimenti di rispettiva pertinenza statutaria - devono intendersi prorogati fino all'estinzione giuridica dei "Fondi", anche ove ciò si determinasse oltre la loro scadenza, naturale o stabilita dal richiamato Accordo 21 aprile 2011.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Unità Sindacale FALCRI SILCEA

Banca Fideuram S.p.A.